



# CITTA' DI CHERASCO

Provincia di Cuneo

Copia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 74

### OGGETTO:

ANNO 2018 - IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ALIQUOTE - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. BOGETTI Claudio - Sindaco	Sì
2. DAVICO Carlo - Assessore	No
3. ROSSO Massimo - Assessore	Sì
4. BONURA Giuseppe - Consigliere	Sì
5. MARENGO ENRICO MARIA - Consigliere	Sì
6. BOTTERO Elisa - Assessore	Sì
7. DOGLIANI AGNESE MARCELLA - Consigliere	Sì
8. FUMERO MARIA ANTONIETTA - Assessore	Sì
9. BARBERO Sergio Giovanni - Consigliere	Sì
10. CAGNASSI ELIO - Consigliere	Sì
11. DOMENICONI DANIELA - Consigliere	Sì
12. DEGIORGIS MARZIANA - Consigliere	Sì
13. TIBALDI PAOLO - Consigliere	No
Totale presenti	11
Totale assenti	2

Con l'intervento e l'opera del Signor MAZZARELLA Dr. Luigi - Segretario Comunale.

Il Signor BOGETTI Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

L'Assessore Bottero Elisa riferisce:

La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

In particolare la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

In ultimo la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Relativamente a tale tributo, per la determinazione delle aliquote per gli immobili sopra specificati, bisogna riportarsi ai commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre*

2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

Quindi la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013.
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Ricorderete che con deliberazione n. 9 adottata in data 26/03/2017, deliberammo, per l'anno di imposta 2017 le seguenti aliquote e detrazioni di base del tributo in esame:

FATTISPECIE	ALiquOTA ‰
Abitazioni Principali e Pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00
Aree Fabbricabili	0,95
Altri Fabricati Categoria A	0,75
Uffici (A10)	0,75
Altri Fabricati Categoria B	0,75
Negozi (C01)	0,75
Altri Fabricati Categoria C	0,75
Altri Fabricati Categoria D	0,40
Fabbricati Rurali (D10)+ strumentali all'agricoltura	0,60

Alla luce di tutto ciò:

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Ritenuto opportuno, pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all'eventuale proroga del blocco anche per il 2018, assumere prudenzialmente che esso sia esteso all'esercizio 2018, con la sola eccezione della TARI e dell'imposta di soggiorno;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente ridurre l'aliquota della TASI;

Visti:

- a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Propongo, quindi:

1. di confermare, con decorrenza 01/01/2018, le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI nel rispetto della normativa sopra richiamata:

FATTISPECIE	ALIQUOTA ‰
Abitazioni Principali e Pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00
Aree Fabbricabili	0,95
Altri Fabricati Categoria A	0,75
Uffici (A10)	0,75
Altri Fabricati Categoria B	0,75
Negozi (C01)	0,75
Altri Fabricati Categoria C	0,75
Altri Fabricati Categoria D	0,40
Fabbricati Rurali (D10)+ strumentali all'agricoltura	0,60

Dando atto che il relativo gettito, così come è previsto dall'art 5 del vigente regolamento che disciplina l'applicazione dell'imposta in parola è destinato a finanziare i servizi indivisibili di seguito descritti.

- illuminazione pubblica;
  - sicurezza;
  - manutenzione strade;
  - manutenzione del verde;
2. di stimare, per l'anno 2018, in €. 280.00,00 il gettito complessivo del tributo sui servizi indivisibili (TASI) derivante dall'applicazione delle aliquote sopra indicate;
  3. di dare atto che in esecuzione di quanto previsto dalla L. 89/2014, l'Ufficio Tributi assicurerà la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti del tributo in

esame, rendendo disponibile i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro specifica richiesta;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
  - ♦ di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune, nelle sezioni dell'Amministrazione Trasparente: " Organizzazione – articolazione degli uffici – servizio finanziario – ufficio tributi"
5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell'Assessore Bottero Elisa;

Vista la L. 27/12/2013 n. 147;

Vista la L. 28/12/2015 n. 208;

Vista la L. n. 232/2016;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;

Visto lo Statuto dell'ente;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;

Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame;

Con n. 8 voti a favore, n. 2 contrari nelle persone dei Consiglieri Comunali: Cagnassi Elio e Domeniconi Daniela e n. 1 astenuto nella persona del Consigliere Comunale Degiorgis Marziana;

### DELIBERA

- 1) di confermare, con decorrenza 01/01/2018, le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI nel rispetto della normativa sopra richiamata:

FATTISPECIE	ALIQUOTA ‰
Abitazioni Principali e Pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00
Aree Fabbricabili	0,95

Altri Fabricati Categoria A	0,75
Uffici (A10)	0,75
Altri Fabricati Categoria B	0,75
Negozi (C01)	0,75
Altri Fabricati Categoria C	0,75
Altri Fabricati Categoria D	0,40
Fabbricati Rurali (D10)+ strumentali all'agricoltura	0,60

Dando atto che il relativo gettito, così come è previsto dall'art 5 del vigente regolamento che disciplina l'applicazione dell'imposta in parola è destinato a finanziare i servizi indivisibili di seguito descritti.

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;

2) di stimare, per l'anno 2018, in €. 280.00,00 il gettito complessivo del tributo sui servizi indivisibili (TASI) derivante dall'applicazione delle aliquote sopra indicate;

3) di dare atto che in esecuzione di quanto previsto dalla L. 89/2014, l'Ufficio Tributi assicurerà la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti del tributo in esame, rendendo disponibile i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro specifica richiesta;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune, nelle sezioni dell'Amministrazione Trasparente: " Organizzazione – articolazione degli uffici – servizio finanziario – ufficio tributi"

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Con successiva separata votazione di cui 8 voti a favore, n. 2 contrari nelle persone dei Consiglieri Comunali: Cagnassi Elio e Domeniconi Daniela e n. 1 astenuto nella persona del Consigliere Comunale Degiorgis Marziana, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto.

**II PRESIDENTE**  
F.to BOGETTI Claudio

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to MAZZARELLA Dr. Luigi

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Li' 20/12/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to: TARICCO Cristina

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Li' 20/12/2017

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
FINANZIARIO**  
F.to: TARICCO Cristina

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16-gen-2018 (N. 68 Reg. Pubblicazioni).

**L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI**  
F.to LENTA Graziella

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to NASI dott.ssa Chiara

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**  
(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione

- per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla pubblicazione)
- ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata eseguibilità)

Divenuta esecutiva in data 20-dic-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: MAZZARELLA Dr. Luigi)

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo  
Cherasco, li 16/01/2018

**L'INCARICATO**